

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1966

Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 gennaio 1960, n. 15, è stata autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni, al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della carta geologica d'Italia e ai relativi studi illustrativi.

Ai sensi dell'articolo 5 dell'accennata legge n. 15, detta somma è stata iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e di lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970, in modo che la pubblicazione della carta geologica possa essere ultimata non oltre il 30 giugno 1970.

In sede di applicazione della legge sono stati però sollevati dubbi sulla possibilità di utilizzare i fondi stanziati per spese di carattere generale, che il servizio geologico deve sostenere per poter effettuare gli adeguati interventi, accertamenti e controlli amministrativi.

In proposito è però opportuno osservare che l'articolo 2 della legge n. 15 del 1960 con il mantenere ferma « la competenza di massima attribuita al servizio geologico », ha inteso confermare la possibilità che all'esecuzione dei lavori della carta geologica possa e debba provvedere soprattutto il servizio geologico, con i suoi uomini e i suoi mezzi e che gli incarichi di rilevamento affidati ai professori universitari abbiano carattere integrativo per quelle zone, specie alpine e appenniniche, per le quali il servizio geologico richiede espressamente una particolare collaborazione.

Di conseguenza lo stesso servizio geologico non dovrebbe essere escluso dal finanziamento straordinario autorizzato con la citata legge.

Inoltre è da porre in evidenza la circostanza che in molti casi i docenti universitari eseguono solo parzialmente le tavolette loro assegnate, il cui completamento è curato dal servizio geologico.

L'intero lavoro ha carattere straordinario da eseguirsi entro ristretti limiti di tempo. Ne consegue che per tutta l'ulteriore attività, consistente nell'azione amministrativa di impianto e di esecuzione per seguire, controllare, ispezionare, coordinare, amministrare l'opera di un centinaio di geologi e di tecnici specializzati, in continuo movimento per l'intero territorio dello Stato, i pochi impiegati addetti al competente servizio, devono svolgere un notevole lavoro che si aggiunge a quello normale e che comporta sacrifici non lievi.

Di qui la necessità di far fronte, con i fondi stanziati nella citata legge n. 15, oltre che alle spese per acquisti di apparecchi scientifici e di materiali di documentazione, anche alle spese generali di amministrazione e cioè quelle relative al funzionamento del servizio geologico, del comitato geologico e della sua segreteria, nonché ai compensi speciali per prestazioni straordinarie e a quelli in eccedenza di limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al

personale preposto ai servizi attinenti la carta geologica.

Ciò premesso, è stato predisposto l'unito disegno di legge, costituito di un solo articolo, nel quale si stabilisce che una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali potrà essere destinata, a partire dal 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per l'assolvimento dei compiti connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica.

Per le spese suaccennate non occorre alcuna copertura, in quanto all'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge, sarà fatto fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, in virtù dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

« Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita con decreti del Ministro del tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio ».